

INFORMATIVA BREVE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

La mediazione civile e commerciale è una procedura introdotta dal D.Lgs. n.28/2010, che permette di risolvere le controversie tra tutti i contendenti in modo semplice, rapido, ed economico, grazie alla nuova figura del mediatore.

Il mediatore è un professionista, abilitato ed iscritto in appositi elenchi del Ministero di Grazia e Giustizia, che deve assistere in modo imparziale due o più soggetti in lite, facilitando, grazie alle competenze che possiede anche in materia di comunicazione e di negoziazione, il raggiungimento di un accordo, di una soluzione amichevole, che sia soddisfacente e condivisa.

Si distinguono due tipi di mediazione:

- facoltativa, cioè scelta dalle parti;
- obbligatoria per le seguenti materie:
 - condominio
 - diritti reali
 - divisione
 - successioni ereditarie
 - patti di famiglia
 - locazione
 - comodato
 - affitto di aziende
 - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
 - contratti assicurativi, bancari e finanziari

In questi casi (c.d. mediazione obbligatoria), la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione, con l'assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito:

- della possibilità di procedere alla mediazione
- delle relative agevolazioni fiscali
- dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- La mediazione si introduce con una semplice **domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente** per la controversia.
- Le parti possono scegliere liberamente l'organismo (ad. esempio C.P.R.C. – Centro per la Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma www.cprc.it).
- Presentata la domanda presso l'organismo di mediazione, è nominato un mediatore che può esser designato dalle parti stesse.
- Il mediatore deve essere imparziale, indipendente e neutrale, non deve avere relazioni di tipo professionale o personale con le parti e non deve avere alcun interesse di tipo economico o di altro genere.
- E' fissato un **primo incontro di programmazione**, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (non oltre trenta giorni dal deposito della domanda).
- Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'**assistenza di un avvocato** nel caso in cui si tratti di mediazione obbligatoria.
- Il mediatore invita le parti in lite ad un incontro congiunto nel quale illustra in primo luogo come si svolgerà la mediazione. Tutti i partecipanti sono invitati ad esporre il loro punto di vista. Nelle successive sessioni private il mediatore raccoglie separatamente informazioni confidenziali da ciascuna parte in lite e cerca di individuare gli ostacoli all'accordo. Il mediatore incontra poi nuovamente le parti insieme incoraggiando le stesse alla ricerca di soluzioni creative.
- Il mediatore cerca un **accordo condiviso** di definizione della controversia.
- Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.
- Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare **una proposta di conciliazione** oppure in qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione.
- Nei casi di mediazione obbligatoria, **il verbale di accordo**, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, costituisce **titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- In tutti gli altri casi (mediazione volontaria) l'accordo allegato al verbale, su istanza di parte, può essere omologato dal tribunale, costituendo titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

I PRINCIPALI VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE CIVILE

Semplicità - Per avviare la procedura è sufficiente compilare un modulo e trasmetterlo all'Organo di Mediazione. Nel caso in cui l'altra parte accetti l'invito a presentarsi, si terrà un tentativo di conciliazione al quale è possibile partecipare accompagnati dal proprio avvocato, commercialista o da altra persona di fiducia.

Partecipazione attiva – Sotto la guida del mediatore professionista le parti possono maturare un'idea chiara delle cause che hanno portato al conflitto e dei propri interessi, aspettative e responsabilità. Possono inoltre partecipare attivamente alla definizione della soluzione che, quindi, tendenzialmente sarà fondata sulle esigenze e sulle possibilità reciproche e, conseguentemente, sarà concreta ed attuabile.

Soluzione condivisa/costruttiva – Diversamente dalla decisione imposta da un giudice, che normalmente determina l'affermazione degli interessi di una delle parti a discapito dell'altra, e che dunque, viene imposta dall'alto, creando spesso insoddisfazione, quella raggiunta tramite la mediazione è soddisfacente per tutte le parti coinvolte. Il dialogo facilitato dal mediatore, il clima meno formale e più riservato, il rispetto degli interessi delle parti in causa, sono tutti elementi che contribuiscono a trasformare il momento del conflitto in un'occasione per distendere i rapporti e gettare le basi per nuove collaborazioni.

Velocità - La procedura di mediazione è avviata nei tempi concordati tra le parti e l'organismo e non può durare complessivamente oltre 4 mesi.

Assenza di rischio – Le parti in qualsiasi momento possono richiedere congiuntamente al mediatore di formulare una proposta di conciliazione oppure ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie avviando una causa giudiziale.

Efficacia - In oltre l'80% dei casi il tentativo di conciliazione si conclude con un accordo che ha valore di contratto tra le parti e che è rispettato quasi sempre in quanto frutto di un'intesa voluta e giudicata soddisfacente da tutte le parti.

Riservatezza - La Mediazione si distingue per il carattere riservato e confidenziale dell'intera procedura. Sia le parti, sia il Mediatore sono tenuti ex legge a non rivelare alcuna informazione ottenuta.

Agevolazioni fiscali – **A rendere la mediazione economicamente vantaggiosa contribuiscono anche le agevolazioni fiscali. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al processo di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo, da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Il verbale di accordo, inoltre entro il limite di 50.000 euro, è esente dall'imposta di registro e, per cifre superiori, è sottoposto a imposta solo per l'eccedenza. Alle parti, inoltre, è riconosciuto, in caso di successo nella mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità fino ad un massimo di 500 euro, ridotto alla metà, in caso di insuccesso.**

Economicità - I costi della conciliazione sono contenuti e predeterminati.

Tabella delle indennità (gli importi sono da intendersi iva esclusa).

	Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
1	Fino a Euro 1.000	Euro 65
2	da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
3	da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
4	da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
5	da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
6	da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
7	da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
8	da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
9	da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
10	Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200